

Oggetto: Integrazione alla PAS prot. n. 8066/2025 del 28.10.2025 per chiarimenti richiesti con prot. n. [9524 del 30.12.2025] - Risposta al punto e)

In relazione al punto E della richiesta di chiarimenti, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento all'idoneità dell'area oggetto di intervento, si evidenzia che, a seguito delle modifiche approvate dal Parlamento in sede di conversione del D.L. n. 175/2025, il decreto non richiama più l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai fini della definizione di "stabilimento" e prevede espressamente l'esclusione dalla relativa nozione degli stabilimenti zootecnici nonché degli impianti connessi alla produzione di energia.

Tuttavia, l'art. 1, comma 1-bis, della Legge 15 gennaio 2026, n. 4, di conversione del D.L. n. 175/2025, dispone espressamente la salvaguardia dei procedimenti avviati in data antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge.

Nel caso di specie, alla data di presentazione dell'istanza di Procedura Abilitativa Semplificata risultava vigente la disciplina previgente, ed in particolare l'art. 20 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il quale qualificava come idonee le aree ubicate entro 500 metri da "stabilimenti o impianti industriali", senza prevedere alcuna esclusione espressa con riferimento agli stabilimenti zootecnici.

Ne consegue che, in assenza di una specifica deroga normativa, anche gli stabilimenti zootecnici dovevano ritenersi ricompresi nella nozione generale di "stabilimenti o impianti industriali".

La successiva introduzione, da parte del legislatore, di una espressa esclusione degli stabilimenti zootecnici dalla predetta nozione costituisce elemento interpretativo ulteriore che conferma come, nel previgente quadro normativo, tali stabilimenti rientrassero nell'ambito applicativo della definizione generale.

Roma (RM) Via Boncompagni 15,
20 febbraio 2026

Firma

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.